



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000182/13

Roma, 07.10.2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

B) Parere Ministero della Salute sulla certificazione medico – sportiva non agonistica.

...Omissis...

B) Parere Ministero della Salute sulla certificazione medico – sportiva non agonistica.

Facendo seguito a quanto comunicato nella precedente circolare n. 0000176/13 del 5 settembre 2013, si specifica che anche i medici specialisti in medicina dello sport – oltre al medico o pediatra di base – possono rilasciare i certificati per l'attività sportiva non agonistica. Lo ha chiarito l'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota dell'11 settembre, rispondendo ad una richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 42-bis della legge 1 agosto 2013, n. 98, formulata dal Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, dott. Maurizio Casasco. Ciò in quanto – si legge nella nota – *“la volontà del*

legislatore non era finalizzata a modificare l'assetto vigente, per quanto attiene alla figura del medico certificatore, bensì quella di eliminare un onere amministrativo, con i relativi riflessi economici, gravante sui cittadini che si avvicinavano alla pratica sportiva amatoriale. Ciò anche al fine di rendere più semplice l'accesso a tale pratica”.

Con ulteriore nota dell'11 settembre 2013 il Ministero della Salute, nel rispondere ad una specifica richiesta effettuata dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello stesso Ministero alla luce delle criticità interpretative emerse nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva, ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'art. 2 (Definizione dell'attività amatoriale. Certificazione).

Quanto alla certificazione dell'attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute ha chiarito che l'art. 3 – che riguarda la definizione di attività sportiva non agonistica e la relativa certificazione – è da considerarsi vigente, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma a riposo.

Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare “gran fondo”, nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.
